

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

Doc. III

n. 2

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

COMPOSTA DAI SENATORI

BETTIOL, *presidente*; PETRONE e TAMBRONI ARMAROLI, *vice presidenti*; CACCHIOLI e DE CAROLIS, *segretari*; ARENA Francesco, BOLDRINI Cleto, BRANCA Giuseppe, BUCCINI Domenico Antonio, BUZIO Luigi, DE GIUSEPPE Giorgio, LI VIGNI Mario, MARIANI Franco, MAROTTA Eugenio, MURMURA Antonino, NENCIONI Gastone, OLIVA Giorgio, PECORARO Antonio, PELLEGRINO Giuseppe, PETRELLA Generoso, RICCI Cristoforo

(*Relatore* MURMURA)

SULLA

INCOMPATIBILITÀ CON IL MANDATO PARLAMENTARE

CONCERNENTE IL SENATORE

ROSA VITO

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1975

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari — che già nella precedente Legislatura (il 26 ottobre 1971) aveva deciso alla unanimità la incompatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di Presidente di Consorzio per le aree di sviluppo industriale — esaminò il 7 febbraio 1974 il problema nascente dalla posizione del senatore Vito Rosa alla luce del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di competenze ed attribuzioni, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972. La decisione di incompatibilità venne confermata nella suddetta

riunione del 7 febbraio 1974 ed il 15 febbraio successivo il Presidente ne diede comunicazione al senatore Vito Rosa, con formale invito ad esercitare, nei successivi trenta giorni, il diritto di opzione tra il mandato parlamentare e la carica di Presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, ricoperta dallo stesso senatore.

In mancanza di dichiarazioni del senatore Rosa ed in possesso di elementi certi sulla continuità dell'esercizio della suddetta carica incompatibile, la Giunta, aprì, il 4 luglio 1974, il formale procedimento di contestazione. L'udienza per la discussione pubblica fu fissata al 20 dicembre 1974.

In questa ultima, il senatore Vito Rosa, che, in una lunga memoria depositata il 16 dicembre 1974, già aveva contrastato la decisione della Giunta, si rimetteva al contenuto della memoria. In tale memoria, il senatore Rosa aveva sostenuto la tesi della compatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di Presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, affermando che il controllo sui Consorzi per i nuclei e le aree industriali è di esclusiva competenza delle Regioni, in quanto:

1) la mancata elencazione, tra quelle indicate dall'articolo 117 della Costituzione, della materia « industria », nella quale rientrerebbero competenze diverse non riconducibili ad unità concettuale, non esprime una valutazione pacifica in ordine alla esclusione della competenza regionale da ogni e qualsivoglia materia connessa ovvero attinente alla industrializzazione;

2) la preminente, se non esclusiva attività dei Consorzi involge i settori della urbanistica e dei lavori pubblici, la cui competenza è per intero trasferita alle Regioni in virtù del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972;

3) l'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con il quale « la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che saranno trasferite alle Regioni » ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa, realizza ed esprime una norma transitoria, ormai non più operante.

Su queste conclusioni ed eccezioni, si è dunque attestata la difesa del senatore Vito Rosa.

2. — A tal proposito, in diritto si osserva:

Ritiene la Giunta che la natura, i compiti e le funzioni dei Consorzi per le aree e per i nuclei di industrializzazione — come si desumono, senza ombra di dubbio, e dall'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dagli articoli 32, 144 e 149 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 — evidenzino come la loro attività sia quella di organi di gestione di servizi per conto della

Cassa per il Mezzogiorno, che è Pubblica amministrazione. Nè l'invocato trasferimento alle Regioni di poteri e di competenze nei settori dei lavori pubblici e della urbanistica, nè l'articolo 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, operano una definitiva abdicazione del Governo centrale nei confronti dei Consorzi per le aree ed i nuclei d'industrializzazione, la cui operatività — come si ricava anche da atti e documenti ufficiali — è tuttora largamente condizionata, e per le dotazioni finanziarie e per l'esercizio dei contratti, dalla Cassa per il Mezzogiorno, che è espressione dello Stato e della Pubblica amministrazione (ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60).

Quanto sopra si è ritenuto sulla base sia dell'interpretazione della norma transitoria contenuta nell'articolo 16 della citata legge 6 ottobre 1971, n. 853 — secondo cui « la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a proseguire gli interventi nelle materie che saranno trasferite alle Regioni » ai sensi dell'articolo 4 della legge stessa — sia dalla considerazione che il decreto delegato di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8), non ha trasferito alle Regioni anche le competenze in ordine alla predisposizione delle infrastrutture specificamente finalizzate allo sviluppo industriale e collegate « ai lavori pubblici direttamente connessi all'attuazione di piani o programmi statali diretti al soddisfacimento di interessi nazionali o di più Regioni » (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8).

La stessa Corte costituzionale, rifacendosi al decreto n. 8, escludente ogni trasferimento in materia di costruzioni ferroviarie, di porti e di opere marittime, ha ricordato non solo la compatibilità di una regolamentazione statale con quella regionale anche nelle materie affidate alla competenza amministrativa delle Regioni, ma ha riaffermato compatibile con il sistema delle autonomie

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regionali il perseguimento dell'interesse unitario mediante il trattenimento di funzioni, come quelle di cui sopra si è fatto cenno, nonché attraverso l'attuazione del compito di indirizzo e di coordinamento, che può acquistare talora il carattere di un non discutibile potere amministrativo.

Per completezza d'informazione, si ricorda infine che anche la Giunta delle elezioni della Camera ha dichiarato incompatibili le cariche ricoperte nei Consorzi per nuclei di sviluppo industriale (vedi resoconto sedute della Giunta 8 novembre 1972, 3 maggio 1973 e 6 febbraio 1974).

3. — Per le suesposte ragioni, vagliate con il massimo scrupolo e con assoluto senso di obiettività, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, a seguito della dichiarazione di contestazione nei confronti del senatore Vito Rosa, a causa dell'incom-

patibilità con il mandato parlamentare della carica da lui ricoperta di presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, a conclusione della seduta pubblica del 20 dicembre 1974, ha deliberato di proporre al Senato:

a) di dichiarare la incompatibilità delle funzioni di senatore con quella di presidente del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, e, in conseguenza:

b) di dichiarare la decadenza del senatore Vito Rosa dal mandato parlamentare qualora, entro 30 giorni dalla deliberazione dell'Assemblea, egli non dia alla Presidenza del Senato la prova della avvenuta definitiva cessazione della suddetta incompatibilità.

MURMURA, relatore